



COORDINAMENTO FILIERA AGROALIMENTARE

Milano, 19 Agosto 2010

News 110-2010

A tutti i Signori

Associati

Loro Sedi

Misure a tutela di sicurezza ed incolumità pubblica "Area Corso Lodi"



Periodo di riferimento: dal 17 Agosto al 16 Ottobre 2010

Si comunica che il Comune di Milano, con proprio provvedimento (*di cui si allega copia per vostra opportuna, quanto doverosa conoscenza*), ha adottato, per il lasso temporale che intercorre tra il **17 agosto 2010 ed il 16 ottobre 2010**, delle apposite misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica nell'ambito territoriale denominato **"Area Corso Lodi"**:

1. **Via Fabio Massimo;**
2. **Corso Lodi (nel tratto compreso tra Viale Brenta e P.le Lodi);**
3. **Via Tullo Massarani.**

Nello specifico il provvedimento in commento prevede per il suddetto ambito territoriale le seguenti misure:

- l'apertura degli **esercizi di vendita al dettaglio**, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, è consentita tra le **ore 7.00 e le ore 22.00**;
- l'apertura dei **pubblici esercizi di somministrazione** che svolgono esclusivamente le attività *di cui all'art. 6, comma 1, lettere "a) b) d)" ristoranti, ristoranti tipici lombardi e pizzerie*, della Dgr 2008 è consentita tra le **ore 5.00 e le ore 2.00 del giorno successivo**;
- l'apertura dei **pubblici esercizi di somministrazione** che svolgono le attività *di cui all'art. 6, comma 1, lettere "c) e) f) g) h) i), nonché i "chioschi"*, della Dgr 2008, autorizzati alla somministrazione su area pubblica, è consentita tra le **ore 6.00 e le ore 24.00**;
- le **attività di trattenimento** e svago svolte nei locali di pubblico spettacolo devono osservare il seguente orario: apertura **non prima delle ore 7.00; chiusura non oltre le ore 3.00**;
- le imprese **artigiane di produzione alimentare** che effettuano vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione (*gelaterie, gastronomie, rosticcerie, take away, kebaberie, pizzerie, pasticcerie ed analoghi*), è consentita tra le **ore 7.00 e le ore 24.00**.

Nell'area destinataria del provvedimento, per tutta la durata del medesimo, **dalle ore 20.00, sino a chiusura esercizio sarà consentita la vendita di bevande solo in contenitori di plastica o carta**. Tale modalità di vendita, *eccezionalmente*, non sarà considerata *attività di somministrazione*. Resta inteso che, ove sia autorizzata, la **vendita di prodotti, bevande comprese**, non direttamente preparati dagli artigiani **deve cessare alle ore 22.00**.

Da ultimo si precisa che i **pubblici esercizi** situati nell'area destinataria del provvedimento, **dalle ore 20.00 fino alla chiusura**, dovranno sospendere la vendita per asporto di bevande, salvo che in bicchieri di carta e plastica.

Con i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Claudio Salluzzo

Visita il nostro sito: www.assofood.it

Comunicazione inviata con  | www.mailup.it

"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate"

ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO.

Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, ed e' pertanto rigorosamente vietata.

Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente via email all'indirizzo privacy@unione.milano.it